
fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (1).

Note:

(1) Convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1990, n. 227 (in G.U. n. 186 del 10 agosto 1990).

Le modifiche sono già state inserite nel testo.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 1. (1)

Trasferimenti attraverso intermediari

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento (2) del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a) L. 6 agosto 2013, n. 97.

Precedente formulazione: "Art. 1 (*Trasferimenti attraverso intermediari*). - 1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni (a), effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. (b)

2. Analoghe evidenze sono mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione. (c)

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1. (d)

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2. (e)

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1. (f)"

(a) L'importo è stato determinato:

- in euro 12.500 dall'art. 1, D.I. 17 ottobre 2002 ("*Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*"), che ha determinato ;
- in euro 10.000 dall'art. 1, D.I. 15 giugno 2007 ("*Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari*").

(b) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione: "1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31

marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione."

- (c) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione: "2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione."

- (d) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.

In precedenza il comma era stato sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con la seguente formulazione: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7."

Precedente formulazione: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 7 (aa).

- (aa) Comma così sostituito, dall'art. 20, comma 3, lettera a), L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Precedente formulazione: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 7 (aaa).

- (aaa) Comma così sostituito, con effetto dal 13 maggio 1991, dall'art. 10, comma 3, lettera a), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 202.

Originaria formulazione: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 7."

- (e) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione: "4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di

titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2."

- (f) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.

In precedenza il presente comma era stato aggiunto dalla legge di conversione con la seguente formulazione: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto (aa) del Ministro delle finanze."

 (aa) Vedasi il D.M. 8 agosto 1990, recante "*Criteri per la documentazione di trasferimenti all'estero da parte di non residenti di denaro, titoli o valori*".

(2) Vedasi il Prov. 24 aprile 2014.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 2. (1)

Trasferimenti attraverso non residenti

1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche

operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 6 agosto 2013, n. 97.

Precedente formulazione: "Art. 2 (*Trasferimenti attraverso non residenti*). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5 (a).

1-bis. In caso di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (b)."

(a) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Originaria formulazione: "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4, ovvero del comma 2 dell'art. 5."

(b) Comma aggiunto dalla legge di conversione.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 3.] (1)*Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (2)*

[1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire (3) o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC). (4)

2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:

a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;

d) se il trasferimento è da o verso l'estero;

e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

f) la data.

3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.

4. La dichiarazione è depositata:

a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;

b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.

6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.

7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre

2008, n. 195.

Vedasi gli artt. 14, comma 3, e 16 D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

Precedente formulazione:

"Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (a)

1. L'importazione o l'esportazione al seguito, ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili (b); anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3."

(a) Vedasi quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. d), L. 6 febbraio 1996, n. 52.

(b) Le parole da "nonché ai trasferimenti" fino a "di navi e aeromobili" hanno così sostituito le originarie parole: "nonché a trasferimenti attuati mediante esportazione per l'imbarco su navi e aeromobili nazionali o esteri per le relative esigenze gestionali;".

(3) L'importo è stato determinato:

- in euro 12.500 dall'art. 1, D.I. 17 ottobre 2002 ("*Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*"), che ha determinato ;

- in euro 10.000 dall'art. 1, D.I. 15 giugno 2007 ("*Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari*").

(4) La dichiarazione deve essere eseguita su modello conforme a quello allegato al D.Lgs. 30, aprile 1997, n. 125.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 3-bis.] (1) (2)

Esenzioni

[1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 3-ter.] (1) (2)

Comunicazione e utilizzazione dei dati

[1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.

2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il

perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 4. (1)

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (2)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

[2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della

determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.] (3)

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro (4).

4. Con provvedimento (5) del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), L. 6 agosto 2013, n. 97.

Precedente formulazione: "Art. 4 (*Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis (a), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, (b) o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. (c)

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti

da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. (d)

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2, e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire (e).

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto (f) del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990."

(a) Parole così sostituite alle precedenti "commi 1-bis e 1-ter" dall'art. 2, comma 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Le disposizioni del presente comma esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi del successivo comma 24 dell'art. 2, D.L. n. 138/2011.

(b) Le parole da ", soggetti all'imposta" fino a "n. 239," sono state inserite dall'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, in vigore dal 15 gennaio 2000.

(c) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione: "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi."

(d) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 16-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, in vigore dal 29 aprile 2012.

Precedente formulazione: "4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. (aa)"

(aa) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione: "4. Gli obblighi di indicazione nella

dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ritenute di cui all'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649. Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649."

(e) L'originario importo di lire venti milioni è stato prima elevato a 12.500 euro dall'art. 1, D.M. 17 ottobre 2002 e poi rideterminato a 10.000 euro dall'art. 1, D.M. 15 giugno 2007.

(f) Con riguardo all'anno 2012, vedasi il Prov. 31 gennaio 2013.

Per gli anni precedenti vedasi in documenti collegati la voce "decreti".

(2) Vedasi anche quanto disposto dall'art. 10-ter, commi 1 e 4, L. 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, in vigore dal 24 aprile 2014, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, in vigore dal 30 marzo 2014.

(5) Con riguardo all'anno 2013, vedasi il Prov. 10 aprile 2014.

Per gli anni precedenti vedasi in documenti collegati la voce "decreti".

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 5. (1)

Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui

al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), L. 6 agosto 2013, n. 97.

Precedente formulazione: "Art. 5 (a) (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (b) del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore (c) quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a lire 20 milioni (d).

[3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire (d), con un minimo di lire duecentomila.] (e)

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 (f) per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore (g).

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (b) dal 10 al 50 (h) per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie (i) previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

[7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.] (l)

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1, false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o

verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa di lire un milione a lire dieci milioni.

8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3 (m), omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari (n), ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni. (o)"

- (a) Vedasi la C.M. n. 98/E, paragrafo 9.2.5., del 17 maggio 2000, secondo cui le sanzioni applicabili per le violazioni commesse con la compilazione del Quadro RW ("Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero") del Modello Unico 2000, Persone Fisiche, previste dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, devono considerarsi abrogate, in quanto diversamente disciplinate dalle sopravvenute disposizioni normative (in specie dall'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
- (b) Le parole "sanzione amministrativa pecuniaria" sono state così sostituite alle precedenti "pena pecuniaria" dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
- (c) Le parole da "è punita" fino a "di corrispondente valore" sono state sostituite alle precedenti "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, in vigore dal 27 settembre 2001; la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409, in vigore dal 25 novembre 2001, ha aggiunto le parole "e con la confisca di beni di corrispondente valore".
- In precedenza, le parole "sanzione amministrativa pecuniaria" erano state sostituite alle precedenti "pena pecuniaria" dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
- (d) L'importo è stato determinato:
- in euro 12.500 dall'art. 1, D.I. 17 ottobre 2002 ("*Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*"), che ha determinato ;
 - in euro 10.000 dall'art. 1, D.I. 15 giugno 2007 ("*Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari*").
- (e) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

In precedenza il presente comma era stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

Precedente formulazione: "3. Per la violazione del divieto prevista dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire."

- (f) Le parole "dal 10 al 50" sono state così sostituite alle precedenti "dal 5 al 25" dall'art. 13-bis, comma 7, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 5 agosto 2009.
- (g) Le parole "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore" sono state sostituite alle precedenti "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, in vigore dal 27 settembre 2001; la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409, in vigore dal 25 novembre 2001, ha aggiunto le parole "e con la confisca di beni di corrispondente valore".
- In precedenza, le parole "sanzione amministrativa pecuniaria" erano state sostituite alle precedenti "pena pecuniaria" dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
- (h) Le parole "dal 10 al 50" sono state così sostituite alle precedenti "dal 5 al 25" dall'art. 13-bis, comma 7, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 5 agosto 2009.
- (i) Le parole "sanzioni amministrative pecuniarie" sono state così sostituite alle precedenti "pene pecuniarie" dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
- (l) Comma soppresso dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
- (m) Vedasi ora l'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
- (n) Ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, per "denaro, titoli e valori mobiliari" si intende "denaro contante".
- (o) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 5-bis.] (1)

[1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attività di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.]

Note:

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Il presente articolo era stato inserito - con decorrenza dal 25 febbraio 1996 - dall'art. 22, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 5-ter.] (1) (2)

Accertamento delle violazioni e sequestro

[1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire (3), sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.

3. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

4. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

5. L'interessato può ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

(2) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

(3) L'importo è stato determinato:

- in euro 12.500 dall'art. 1, D.I. 17 ottobre 2002 ("*Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*"), che ha determinato ;
- in euro 10.000 dall'art. 1, D.I. 15 giugno 2007 ("*Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari*").

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 5-quater.] (1)

Collaborazione volontaria

[1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.]

Note:

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, in vigore dal 29 gennaio 2014, articolo soppresso dalla L. 28 marzo 2014, n. 50.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2014, n. 50, restano validi "gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4".

fiscoonline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 5-quinquies.] (1)

Effetti della procedura di collaborazione volontaria

[1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater.

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma

3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.]

Note:

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, in vigore dal 29 gennaio 2014, articolo soppresso dalla L. 28 marzo 2014, n. 50.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2014, n. 50, restano validi "gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4".

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 5-sexies.] (1)

Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria

[1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra

modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.]

Note:

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, in vigore dal 29 gennaio 2014, articolo soppresso dalla L. 28 marzo 2014, n. 50.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2014, n. 50, restano validi "gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4".

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 5-septies.] (1)

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

[1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.]

Note:

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, in vigore dal 29 gennaio 2014, articolo soppresso dalla L. 28 marzo 2014, n. 50.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2014, n. 50, restano validi "gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4".

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 6. (1)

Tassazione presuntiva

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (2) vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. e), L. 6 agosto 2013, n. 97.

Precedente formulazione:

"Art. 6 (a) (*Tassazione presuntiva*). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto (b) vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte."

(a) Articolo sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione:

"Art. 6. - (*Tassazione presuntiva*). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 (aa), le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi (bb), si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte (cc)."

(aa) Parole aggiunte dalla legge di conversione.

(bb) Parola aggiunta dalla legge di conversione.

(cc) Periodo aggiunto dalla legge di conversione.

(b) Il tasso di sconto è stato determinato nella misura del:

- 11,50 per cento dal 4 febbraio 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia del 3 febbraio 1993 (in G.U. n. 28 del 4 febbraio 1993);
- 11,00 per cento dal 23 aprile 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia del 22 aprile 1993 (in G.U. n. 94 del 23 aprile 1993);

- 10,50 per cento dal 21 maggio 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia del 20 maggio 1993 (in G.U. n. 117 del 21 maggio 1993);
- 10,00 per cento dal 14 giugno 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 giugno 1993 (in G.U. n. 137 del 14 giugno 1993);
- 9,00 per cento dal 6 luglio 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 1993 (in G.U. n. 156 del 6 luglio 1993);
- 8,50 per cento dal 10 settembre 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia del 9 settembre 1993 (in G.U. n. 213 del 10 settembre 1993);
- 8,00 per cento dal 22 ottobre 1993, con Provvedimento della Banca d'Italia del 21 ottobre 1993 (in G.U. n. 249 del 22 ottobre 1993);
- 7,50 per cento dal 18 febbraio 1994, con Provvedimento della Banca d'Italia del 17 febbraio 1994 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1994);
- 7,00 per cento dal 12 maggio 1994, con Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 maggio 1994 (in G.U. n. 109 del 12 maggio 1994);
- 7,50 per cento dal 12 agosto 1994, con Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 agosto 1994 (in G.U. n. 188 del 22 agosto 1994);
- 8,25 per cento dal 22 febbraio 1995, con Provvedimento della Banca d'Italia del 21 febbraio 1995 (in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1995);
- 9,00 per cento dal 29 maggio 1995, con Provvedimento della Banca d'Italia del 26 maggio 1995 (in G.U. n. 123 del 29 maggio 1995);
- 8,25 per cento dal 24 luglio 1996, con Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 1996 (in G.U. n. 172 del 24 luglio 1996);
- 7,50 per cento dal 24 ottobre 1996, con Provvedimento della Banca d'Italia del 23 ottobre 1996 (in G.U. n. 250 del 24 ottobre 1996);
- 6,75 per cento dal 22 gennaio 1997, con Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 1997 (in G.U. n. 17 del 22 gennaio 1997);
- 6,25 per cento dal 30 giugno 1997, con Provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 1997 (in G.U. n. 150 del 30 giugno 1997);
- 5,50 per cento dal 24 dicembre 1997, con Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 1997 (in G.U. n. 299 del 24 dicembre 1997);
- 5,00 per cento dal 22 aprile 1998, con Provvedimento della Banca d'Italia del 21 aprile 1998 (in G.U. n. 93 del 22 aprile 1998);
- 4,00 per cento dal 27 ottobre 1998, con Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 1998 (in G.U. n. 251 del 27 ottobre 1998);
- 3,50 per cento dal 4 dicembre 1998, con Provvedimento della Banca d'Italia del 3 dicembre 1998 (in G.U. n. 284 del 4 dicembre 1998);
- 3,00 per cento dal 28 dicembre 1998, con Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 1998 (in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, concernente l'introduzione dell'Euro, in sostituzione del tasso di sconto viene determinato il tasso di riferimento, inizialmente fissato in misura pari al tasso di sconto vigente a quella data.

Successivamente il tasso di riferimento è stato:

- ridotto dal 3 al 2,5 per cento, a decorrere dal 14 aprile 1999, con Provvedimento della Banca d'Italia del 12 aprile 1999;
- aumentato al 3 per cento, a decorrere dal 10 novembre 1999, con Provvedimento della Banca d'Italia del 6 novembre 1999;
- aumentato al 3,25 per cento, a decorrere dal 9 febbraio 2000, con Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2000;
- aumentato al 3,5 per cento, a decorrere dal 22 marzo 2000, con

- Provvedimento della Banca d'Italia del 18 marzo 2000;
- aumentato al 3,75 per cento, a decorrere dal 4 maggio 2000, con Provvedimento della Banca d'Italia del 28 aprile 2000;
 - aumentato al 4,25 per cento, a decorrere dal 15 giugno 2000, con Provvedimento della Banca d'Italia del 10 giugno 2000;
 - aumentato al 4,50 per cento, a decorrere dal 6 settembre 2000, con Provvedimento della Banca d'Italia del 1° settembre 2000;
 - aumentato al 4,75 per cento, a decorrere dall'11 ottobre 2000, con Provvedimento della Banca d'Italia del 6 ottobre 2000;
 - ridotto al 4,50 per cento, a decorrere dal 15 maggio 2001, con Provvedimento della Banca d'Italia del 10 maggio 2001;
 - ridotto al 4,25 per cento, a decorrere dal 5 settembre 2001, con Provvedimento della Banca d'Italia del 30 agosto 2001;
 - ridotto al 3,75 per cento, a decorrere dal 19 settembre 2001, con Provvedimento della Banca d'Italia del 17 settembre 2001;
 - ridotto al 3,25 per cento, a decorrere dal 14 novembre 2001, con Provvedimento della Banca d'Italia del 9 novembre 2001;
 - ridotto al 2,75 per cento, a decorrere dall'11 dicembre 2002, con Provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002;
 - ridotto al 2,50 per cento, a decorrere dal 12 marzo 2003, con Provvedimento della Banca d'Italia del 7 marzo 2003;
 - ridotto al 2,00 per cento, a decorrere dal 9 giugno 2003, con Provvedimento della Banca d'Italia del 6 giugno 2003.

(2) A partire dal 1° gennaio 2004, decorso il termine di cinque anni previsto dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, il *tasso ufficiale di riferimento* non viene più determinato dalla Banca d'Italia, ma direttamente deliberato dal Consiglio Direttivo della BCE (Banca centrale europea):

delibera	variazione	tasso di interesse di riferimento
6 dicembre 2005	+ 0,25%	2,25%
8 marzo 2006	+ 0,25%	2,50%
15 giugno 2006	+ 0,25%	2,75%
9 agosto 2006	+ 0,25%	3,00%
11 ottobre 2006	+ 0,25%	3,25%
13 dicembre 2006	+ 0,25%	3,50%
14 marzo 2007	+ 0,25%	3,75%
13 giugno 2007	+ 0,25%	4,00%
9 luglio 2008	+ 0,25%	4,25%
8 ottobre 2008	- 0,50%	3,75%
6 novembre 2008	- 0,50%	3,25%
4 dicembre 2008	- 0,75%	2,50%
15 gennaio 2009	- 0,50%	2,00%
5 marzo 2009	- 0,50%	1,50%
2 aprile 2009	- 0,25%	1,25%
7 maggio 2009	- 0,25%	1,00%
7 aprile 2011	+ 0,25%	1,25%
7 luglio 2011	+ 0,25%	1,50%
3 novembre 2011	- 0,25%	1,25%
8 dicembre 2011	- 0,25%	1,00%
5 luglio 2012	- 0,25%	0,75%
8 maggio 2013	- 0,25%	0,50%
7 novembre 2013	- 0,25%	0,25%

5 giugno 2014	- 0,10%	0,15%
4 settembre 2014	- 0,10%	0,05%

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 7.

Criteri e modalità di applicazione

1. Con provvedimento (1) del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi. (2)

1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3).

1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (3).

Note:

(1) Vedasi:

- il Prov. 14 marzo 2003;
- il Prov. 28 luglio 2003.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.

Precedente formulazione: "1. Con decreti (a) del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per [la richiesta e] (b) la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonché degli altri dati e notizie (c) di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'art. 17, commi 3 e 4 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (d).

(a) Vedasi il D.I. 29 dicembre 1993, n. 598.

(b) Le parole "la richiesta e" sono state soppresse dall'art. 20, comma

2, lettera b), L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(c) Le parole da "la trasmissione" sino a "dati e notizie" hanno sostituito le originarie parole "la trasmissione dei dati e delle notizie" in forza dell'art. 10, comma 3, lettera b), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 202.

(d) Vedasi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(3) Comma sostituito, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Precedente formulazione:

"1-bis. L'Amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a).

1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni (b)."

(a) Comma aggiunto dalla legge di conversione.

(b) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3, lettera c), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 5/11/2014 - 15:09 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15858658 2dfc23f742a9fe5c9e9966e75a6b64f3-242 -

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

[Art. 8.] (1)

[Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero (2)]

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti (3).

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari,

depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare (4) in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

[3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla L. 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione (5).] (6)

Note:

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. f), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(2) Vedasi anche quanto disposto:

- con effetto dai contratti stipulati a decorrere dal 18 settembre 1992, dagli artt. 2, comma 2, e 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 437, recante "Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni";
- dall'art. 7 ("Operazioni di «Prestito titoli»"), D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110.

Analoga disposizione era contenuta nei DD.LL. 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64, 10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n. 372, e 8 novembre 1995, n. 462, non convertiti, sugli effetti dei quali vedasi quanto disposto dall'art. 1, comma 2, citata L. n. 110/1996.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella L. 5 novembre 1992, n. 429, recante "Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali".

(4) La legge di conversione ha sostituito, con le parole "o di incassare", le originarie parole "e di incassare".

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione.

(6) Comma abrogato dall'art. 10-ter, comma 7, L. 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83.

D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
(Gazz. Uff. n. 151 del 30 giugno 1990)

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

